

Svolgimento del giudizio

La signora Piscopo Franca conveniva in giudizio la Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) s.p.a., di cui era dipendente con inquadramento nel profilo di ausiliario di stazione, Area I, 3° livello del CCNL del settore, sostenendo di avere svolto dal febbraio 2002 al dicembre 2002, presso l'impianto di Orbassano, compiti corrispondenti al profilo di tecnico di stazione o di assistente di stazione di Area II.

Chiedeva, perciò, di accertarsi il proprio diritto al superiore inquadramento e condannarsi la datrice di lavoro nell'Area con il profilo di tecnico, o, in subordine, di assistente di stazione.

Costituitosi il contraddittorio ed interrogate le parti, il Tribunale, senza lo svolgimento di ulteriori attività istruttoria, respingeva la domanda.

Questa decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Torino, che, con sentenza n.1172/05, in data 16 giugno / 13 luglio 2005, respingeva l'appello della signora Piscopo.

La Corte d'Appello riteneva, in sintesi, che le mansioni svolte in concreto dalla signora Piscopo, così come da lei stessa confermate e puntualizzate nel corso dell'interrogatorio libero, non avessero le caratteristiche necessarie per determinare l'inquadramento nell'Area II.

I suoi compiti, infatti, non richiedevano alcuna specializzazione, né alcuna specifica abilitazione professionale,



come invece richiesto dai profili professionali di tecnico o di assistente di stazione di area II.

Avverso la sentenza d'appello, che non risulta notificata, la stessa Piscopo proponeva ricorso per cassazione, con un motivo, notificato, in termine, il 6 luglio 2006.

La società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato Società di Trasporto e Servizi per Azioni) resisteva con controricorso notificato, in termine, il 10 agosto 2006, e depositava successivamente una memoria difensiva.


Motivi della decisione

1. La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.420 e 421 c.p.c., il difetto di motivazione e la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Ricorda che era stato esperito soltanto un interrogatorio non formale delle parti, e riferisce le dichiarazioni che aveva rese in tale occasione.

La ricorrente lamenta che in questo modo il giudice aveva omesso di verificare se corrispondessero al vero una serie di circostanze di fatto dedotte nel ricorso introduttivo.

Né sussisteva una motivazione congrua sul fatto che quelle circostanze, se dimostrate, non fossero idonee a dimostrare la fondatezza del diritto all'inquadramento richiesto.



Lamenta ancora che la Corte di Torino abbia ritenuto non decisivo accertare se la signora Piscopo fosse stata interrogata liberamente ai sensi dell'art.420 c.p.c.

Secondo la ricorrente, invece, in realtà ella non era stata sottoposta ad un vero interrogatorio libero, perché il giudice istruttore si era limitato a chiedere alle parti conferma, o meno, di quanto esposto nei capi di prova avversari, ma non la conferma di quanto esposto nei propri atti.

La ricorrente critica, inoltre, la sentenza per aver ritenuto che i compiti da lei svolti non richiedessero alcuna specializzazione, né comportassero l'esercizio di nessuna autonomia anche solo esecutiva.


2. Il ricorso è infondato.

Le censure proposte sono, infatti, inammissibili.

La conduzione dell'interrogatorio libero delle parti è di competenza del giudice del merito.

L'interrogatorio libero, di per se stesso, non è diretto a provocare la confessione, ma - se deve avere una qualche utilità - non può neppure consistere in un spazio a disposizione della parte interrogata per la conferma di quanto aveva già dichiarato nei propri atti difensivi.

Proprio perché è libero, questo tipo di interrogatorio non è soggetto a vincoli.



La parte perciò non può pretendere che il giudice conduca gli interrogatori liberi nella maniera che essa stessa ritiene più opportuni.

In realtà, invece, la ricorrente contrappone inammissibilmente le modalità di conduzione degli interrogatori liberi da lei proposte a quelle adottate invece, dal giudice istruttore.

Il giudice non è tenuto a motivare espressamente sulle modalità di svolgimento delle prove, e, a maggior ragione, degli interrogatori liberi.

Altrettanto vale per quel che riguarda la mancata assunzione di una parte dei capitoli di prova proposti dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio: la Corte d'Appello, del resto, ha ritenuto implicitamente che non fosse necessario assumerle, perché erano già sufficienti ai fini della decisione della controversia le dichiarazioni rilasciate dall'interessata.

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito il potere di non ammettere prove chieste dalla parte, quando i fatti risultino accertati a sufficienza e le prove richieste appaiano, per la stessa prospettazione della parte, inidonee a vanificare anche ^{zionalmente} ~~(in)~~ parte il detto accertamento.

Infine su altri punti, rispetto alla sufficienza delle sue dichiarazioni, alla necessità, o meno, di una specializzazione specifica (secondo la terminologia della parte), vale a dire di una qualificazione particolare, per le attività svolte dalla signora Piscopo, ed all'esistenza, o meno, di un margine di

I

II

Pedro Rulli

autonomia nel loro svolgimento, le critiche della ricorrente si risolvono, in realtà, nella riproposizione di questioni di fatto, non suscettibili di riesame in questa fase di legittimità; la ricorrente contrappone inammissibilmente la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito di primo e di secondo grado.

3. Il ricorso perciò è infondato, e deve essere rigettato.


le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida ~~in che liquida~~ in Euro 3,00, oltre ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre a spese generali IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 12 maggio 2009

Il Consigliere estensore
(dr. Stefano Monaci)



Il Presidente
(dr. Federico Roselli)



IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

oggi, 2 LUG 2009

CANCELLIERE
Giovanni Cantelmo

Corte Suprema di Cassazione, Roma, 12 maggio 2009

**ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO,
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533**